



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito Fondo Investimenti 2018, di rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartite nei diversi settori di spesa fra cui trasporti e mobilità sostenibile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 che ha ripartito fra le amministrazioni centrali dello Stato le risorse del Fondo Investimento 2018;

Visto il decreto 8 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 19405, da cui risulta l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse delle annualità dal 2018 al 2025 del Fondo Investimenti 2018, inquadrate nel PG 4 del capitolo 7248, per un ammontare pari a 460.000.000,00 di euro per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario ed automobilistico per il trasporto pubblico regionale e locale, poi successivamente ridotte, per complessive 20.000.000,00 euro, per l'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8;

Visto l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di seguito Fondo investimenti 2019, con dotazione di risorse dal 2019 al 2033;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 che ha ripartito fra le amministrazioni centrali dello Stato il Fondo Investimenti 2019;

Visto il decreto 4 ottobre 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 195790, da cui risulta l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse delle annualità dal 2020 al 2033 del Fondo Investimenti 2019, inquadrate nel PG 8 del capitolo 7248, per un ammontare complessivo pari a 132.944.504,00 euro per rinnovo del materiale rotabile automobilistico per il trasporto pubblico locale al netto per il triennio 2020-2022 di 1.417.191,00 euro destinati per il concorso agli obiettivi di *spending* alla manovra di finanza pubblica 2020-2022;

Ritenuto opportuno applicare per il riparto le percentuali derivanti dai criteri e dai dati utilizzati per il riparto del decreto interministeriale 28 ottobre 2016, n.345, senza avviare preliminarmente una nuova istruttoria per la definizione del riparto, e consentire pertanto alle regioni di disporre più celermente delle risorse destinate al rinnovo del parco autobus;

Considerato necessario, nell'adottare i criteri per il riparto del decreto n. 345/2016, redistribuire la quota del peso del 10 % relativa alla partecipazione al cofinanziamento minimo - in quanto lo stesso non è applicabile per le risorse da ripartire - in identica misura al peso attribuito a due degli altri tre criteri, senza alterare sensibilmente i relativi rapporti;

Vista la raccomandazione espressa dalla Conferenza unificata in occasione dell'intesa sul decreto interministeriale di modifica del decreto n. 345/2016 con Atto n. 5009/CATRASP/CSR del 7 agosto 2019, di consentire, alle regioni che ne avanzano richiesta, il finanziamento di attrezzaggi integrativi o adeguamenti specifici degli autobus per TPL non idonei al trasporto di persone a mobilità ridotta;

Ritenuto sufficiente consentire che solo una quota non superiore al 10 % dell'ammontare delle risorse del riparto per la singola regione, delle prime annualità fino al 2021, sia utilizzata per gli attrezzaggi di accesso e trasporto di persone a mobilità ridotta (PMR) delle unità di autobus per il servizio TPL ancora sprovviste, acquistati con risorse proprie sia regionali o che delle imprese, nonché finanziati con le risorse statali di cui al decreto n.345/2016, al fine di uniformare la dotazione del parco con autobus per cui l'attrezzatura è obbligatoria;

Ritenuto opportuno che l'utilizzo di risorse per gli attrezzaggi di accesso e trasporto di persone a mobilità ridotta, sia preceduto da una valutazione della singola regione sulla convenienza economica della scelta e sulla compatibilità procedurale con le norme per l'acquisto in regime di evidenza pubblica;

Considerato che la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al decreto n. 345/2016 per l'acquisto di unità di autobus dotati di attrezzature per l'accesso e il trasporto di PMR è da effettuare in osservanza alle condizioni e procedure stabilite nel decreto 12 dicembre 2019, n. 579, di modifica del citato decreto n. 345/2016, e che la rendicontazione delle sole risorse per le attrezzature per PMR è da effettuare con la disciplina stabilita nel presente decreto;

Ritenuto opportuno estendere l'ammissibilità di utilizzo delle risorse per acquistare ed installare attrezzature per l'accesso ed il trasporto delle PMR, anche sulle unità di autobus finanziate con le risorse di cui al decreto n. 345/2016, rendicontate, anche se non corredati da tali attrezzature, alla condizione valida esclusivamente per il decreto citato, di adozione di provvedimenti e misure idonee per l'accesso a bordo delle PMR o di sussistenza di una offerta di servizi idonei al relativo trasporto;

Ritenuto opportuno ammettere a finanziamento, entro la quota prestabilita di risorse delle prime annualità, anche le spese per corredare autobus circolanti di dotazioni ed equipaggiamenti per la security rivolta all'utenza e per la sicurezza del conducente, necessari secondo esigenze territoriali rappresentate alle regioni dalle imprese, assicurandone comunque la compatibilità con l'offerta pianificata dall'ente competente per il servizio;

Considerato necessario che le singole unità di autobus osservino i requisiti essenziali analogamente agli autobus finanziati con le risorse di cui al decreto n. 345/2016, assicurando uniformità di dotazione del parco veicolare e garanzia di un adeguato supporto ad una ottimale gestione di esercizio;

Ritenuto coerente, altresì, per l'uniformità del parco regionale, che risultino ammissibili anche i costi per gli equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi essenziali, in analogia con la disciplina adottata nel decreto n. 579/2019, di modifica del decreto n. 345/2016;

Ritenuto di consentire, per analogia con la disciplina adottata nel decreto n. 579/2019, di modifica del decreto n. 345/2016, che gli allestimenti possano essere rendicontati anche con fatture separate, purché il relativo acquisto si concretizzi entro il termine

fissato per la rendicontazione della fornitura e solo se gli stessi risultino univocamente riconducibili all'autobus oggetto di rendicontazione e finanziabili nell'ambito delle disponibilità già assegnate a ciascuna Regione;

Vista la nota del 19 marzo 2020, n. 1976/C4TRASP, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con cui è stata comunicata l'approvazione dell'ordine del giorno della seduta del 12 marzo 2020 della Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio, in cui è stata definita una riserva di assegnazione del 10 % delle risorse alle sole regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sinteticamente denominate quali "regioni del sisma", per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturale, prevedendo quote percentuali predefinite per il riparto di tale riserva pari rispettivamente a 12,5%, 13%, 59,5% e 15%;

Vista la nota del 19 marzo 2020, n. 1976/C4TRASP, del Presidente della Conferenza permanente fra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, con cui è stata comunicata l'approvazione dell'Ordine del Giorno della seduta del 12 marzo 2020 della Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio, con cui è stata definita una riserva di assegnazione del 5 % delle risorse alle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, sinteticamente denominate quali "regioni a domanda debole" caratterizzate da servizi con quantità di passeggeri modesta in rapporto all'offerta dei servizi, prevedendo identiche quote percentuali per il riparto di tale riserva;

Visto l'Atto del 7 aprile 2020 della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza permanente fra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, con cui si richiede la possibilità di consentire alle regioni interessate di utilizzare, interamente o parzialmente, le risorse assegnate dal riparto alle stesse, per l'acquisto, anziché di autobus, di materiale rotabile ferroviario e di eventuali ricambi, o di attrezzature per la riqualificazione di preesistente materiale ferroviario, motivando la richiesta con l'esigenza di finanziare la realizzazione dei piani di investimento approvati unitamente ai nuovi contratti di servizio stipulati o da stipulare, per lo svolgimento dei servizi regionali di trasporto pubblico ferroviario;

Assentite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le richieste di cui alla nota del 19 marzo 2020, protocollo n. 1976 / C4TRASP, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, "*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*" ed in particolare l'articolo 7 bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019, concernente "*Modalità di verifica del volume complessivo annuale di stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione nelle regioni del Sud*";

Considerato che in attuazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019, la modalità di verifica è effettuata sul riparto delle risorse, determinato attraverso l'applicazione della percentuale minima di risorse alle regioni dei territori del mezzogiorno pari a 34,74 %, discendente dal rapporto del dato della quantità di residenti negli stessi, acquisto da rilevazione pubblica dell'Istat sulla popolazione al 1 gennaio 2018, in rapporto al dato della quantità di residenti, acquisto nella stessa rilevazione, nei territori di tutte le regioni beneficiarie delle risorse oggetto del riparto;

Ritenuto opportuno allineare le modalità di rendicontazione alla disciplina in utilizzo nei decreti ministeriali per l'erogazione di risorse alle regioni per l'acquisto di materiale veicolare, unificando i termini per la stipula degli ordini che utilizzano le risorse di più annualità e uniformando la consistenza della documentazione per la rendicontazione;

Vista la revisione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, prevista dai commi da 106 a 126, dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2009 n. 191, con riguardo, in particolare, al comma 109 che, a partire dall'annualità 2010 esclude le due Province Autonome dalla partecipazione alle ripartizioni di risorse dello Stato prevista dalle varie leggi di settore in favore delle regioni;

Ritenuto opportuno prevedere l'adozione di unico decreto ministeriale per il riparto che riunisca le risorse a valere sul Fondo Investimenti 2018 delle annualità dal 2018 al 2025, per l'ammontare di 247.000.000,00 euro, ed a valere sul Fondo Investimenti 2019 delle annualità dal 2020 al 2033 per l'ammontare di 132.944.504,00 per l'acquisto di autobus, sì da consentire agli enti beneficiari di pianificare le acquisizioni considerando il complessivo delle risorse pari a 379.944.504,00 euro;

Acquisita l'intesa in data 21 maggio 2020 con Atto 81/CSR della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

DECRETA

Articolo 1 (oggetto)

1. Il presente decreto definisce modalità e procedure per l'impiego di risorse di ammontare complessivo pari a 379.944.504,00 euro, destinate al rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di interesse delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
2. L'ammontare di cui al comma 1 trova copertura per 247.000.000 euro sulle annualità dal 2018 al 2025 del Fondo Investimenti 2018 finanziato con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 1072, e per 132.994.504,00 sulle annualità dal 2020 al 2033 del Fondo Investimenti 2019 finanziato con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 95.
3. L'ammontare complessivo di cui al comma 1 è costituito da risorse, per singola annualità, pari a complessivi euro 37.000.000,00 per il 2018, euro 29.700.000,00 per il 2019, euro 57.260.000,00 per il 2020, euro 45.760.000,00 per il 2021, euro 45.750.000,00 per il 2022, euro 28.756.090,00 per il 2023, euro 34.276.175,00 per il 2024, euro 19.381.985,00 per il 2025, euro 8.728.141,00 per il 2026, euro 9.506.597,00 per il 2027, euro 9.750.356,00 per 2028, euro 10.693.938,00 per il 2029, euro 11.008.467,00 per il 2030, euro 11.016.330,00 per il 2031, euro 11.016.330,00 per il 2032, euro 10.340.095,00 per il 2033.
4. Una quota non superiore al 10% delle risorse regionali del riparto di cui all'Allegato 4 relativo alle annualità fino al 2021, può essere destinata all'acquisto e relativa installazione delle attrezzature e dotazioni di cui all'articolo 4, comma 7.
5. In alternativa all'acquisto di autobus e ad attrezzature e dotazioni i cui all'articolo 4, comma 7, le regioni interessate, previa comunicazione al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare le risorse alle stesse assegnate dal riparto di cui all'articolo 3, comma 1, anche per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ed eventuali ricambi relativi, ovvero di attrezzature ed equipaggiamenti per la riqualificazione di altro materiale ferroviario alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7.

Articolo 2 (Modalità di utilizzo delle risorse)

1. Gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1 sono le singole regioni.
2. Gli enti territoriali di cui al comma 1 utilizzano le risorse agli stessi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui al comma 3.
3. Le singole regioni possono designare per l'acquisto delle singole forniture le imprese affidatarie o esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i soggetti individuati dalle norme regionali, o soggetti affidatari della gestione di parchi rotabili utilizzati per i medesimi servizi.
4. L'acquisto è effettuato con il relativo ordine in data non antecedente al 1 gennaio 2018 e non successiva al 28 febbraio 2022 per l'utilizzo delle risorse delle annualità fino al 2021, ovvero è effettuato non oltre il 31 ottobre dell'anno di inizio di ciascuno dei trienni delle rimanenti annualità per l'utilizzo delle relative risorse.
5. L'ordine di acquisto è costituito da un contratto senza opzione, contratto applicativo o ordinativo sulla base di vigente accordo o contratto quadro, oppure contratto derivante da cessione parziale od integrale di contratto stipulato da impresa esercente servizi della medesima tipologia o da uno dei soggetti di cui al comma 3.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzate esclusivamente alla copertura di costi per le forniture sia di autobus che delle attrezzature e dotazioni, non essendo ammissibile la contribuzione, anche parziale, delle spese amministrative di gestione gara e contratto, o per manutenzione.
7. L'utilizzo delle risorse per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, osserva integralmente le condizioni e le modalità, anche di rendicontazione, precisate nel decreto di riparto per l'utilizzo delle risorse del Fondo Investimenti 2019 destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario, integrando le stesse qualora non sufficienti in relazione alle esigenze regionali.

Articolo 3 (Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1 sono ripartite alle singole Regioni secondo le quote di riparto di cui all'Allegato 2 ed agli Allegati da 4 a 8 riguardanti le singole annualità.
2. Le quote di riparto riportate nell'Allegato 2, definitive, sono determinate a valle della verifica sulla quota percentuale di risorse riservata alle regioni dei territori del Mezzogiorno, effettuata sulle base delle percentuali di cui all'Allegato 1.
3. Le quote percentuali di cui all'Allegato 1 sono ricavate dalle quote del riparto complessivo ottenuto dalla somma di quote dei riparti alle regioni di cui ai comma 4 e

- 5, e del riparto alle singole regioni ottenuto applicando le percentuali di cui all'Allegato 3 all'ammontare complessivo di risorse al netto delle riserve.
4. Le quote di riparto alle regioni "del sisma" Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per cui è stabilita una riserva pari alla quota del 10 % delle risorse complessive di cui al comma 1, sono determinate applicando le percentuali predefinite.
 5. Le quote di riparto alle regioni "a domanda debole" Basilicata, Molise e Sardegna, per cui è stabilita una riserva pari alla quota del 5 % delle risorse complessive di cui al comma 1, sono determinate applicando l'ugual misura percentuale.
 6. Le quote percentuali di cui all'Allegato 3 discendono dall'applicazione dei criteri adottati per il decreto di riparto interministeriale 28 ottobre 2016, n. 345, ed applicabili al presente decreto, con i medesimi dati utilizzati per il citato decreto.

Articolo 4

(Tipologia di autobus _ Ammissibilità costi attrezzature e dotazioni)

1. Gli autobus da acquistare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, appartengono alle categorie e tipologie idonee all'utilizzo per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale.
2. Gli autobus di cui al comma 1 sono corredati da:
 - a) idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
 - b) conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;
 - c) dispositivi per la localizzazione;
 - d) predisposizione per la validazione elettronica;e caratterizzati da:
 - e) emissione nei gas di scarico di più recente classe o da assenza di emissione;
3. Gli autobus di cui all'articolo 1, comma 1, provvisti dell'equipaggiamento di bordo facente parte di un sistema di bigliettazione elettronica, relativo alla predisposizione di cui al comma 2, lettera d), possono essere ammessi a finanziamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6, purché il sistema stesso sia interoperabile ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2016, n. 255, e l'equipaggiamento relativo alla lettera c) risulti integrato con il citato sistema e corredato di chiamata di emergenza.
4. Le unità di autobus corredate da equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 2, ivi comprese le strutture porta biciclette, possono essere ammesse al finanziamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6.
5. Le forniture di autobus con le dotazioni ed equipaggiamenti riguardanti la security a bordo tramite telecamere per videosorveglianza a circuito chiuso, chiamata in caso di emergenza, nonché la sicurezza del conducente tramite adeguata protezione della relativa postazione, rientrano tra le forniture delle unità di autobus di cui al comma 4.
6. Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 consistono nel presupposto che il parco autobus dell'impresa presso cui gli autobus sono utilizzati, sia costituito da unità già attrezzate o di cui è in corso l'attrezzaggio con le medesime dotazioni ed equipaggiamenti, o nel presupposto che la regione o l'ente locale competente abbia

avviato la programmazione di adozione o di estensione dei sistemi di cui al comma 3, o preveda i requisiti per dotazioni ed equipaggiamenti di cui al comma 5 in relazione a specifiche esigenze di territorio.

7. La quota regionale di risorse di cui all'articolo 1, comma 4, è utilizzata, previa valutazione della regione interessata sulla convenienza economica - nel rispetto di norme vigenti per l'acquisto ad evidenza pubblica - per l'eventuale acquisto di attrezzature di accesso e trasporto di persone a mobilità ridotta (in seguito PMR) e relativa installazione a bordo degli autobus sprovvisti, come pure è utilizzata per l'eventuale acquisto e installazione delle dotazioni ed equipaggiamenti di cui al comma 5, di cui è ravvisata l'opportunità non già considerata in occasione dell'acquisto degli autobus, nonché per l'allestimento di protezioni e predisposizioni utili a contrastare l'epidemia Covid 19.
8. L'unità di autobus per cui è consentito l'eventuale utilizzo della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 4, per la copertura del costo per l'acquisto e l'installazione di cui al comma 7, è stata acquistata con regolare procedura ad evidenza pubblica, con risorse aziendali dell'impresa o proprie della regione, oppure finanziata con risorse statali.
9. Le attrezzature e dotazioni di cui ai comma 3 e 4 possono costituire oggetto di fornitura separata con ordine distinto rispetto all'acquisto delle forniture di unità di autobus su cui sono installate, purché la stipula di tale atto sia effettuata entro i termini di cui all'articolo 2, comma 4.
10. Le attrezzature e dotazioni di cui al comma 7 possono costituire oggetto di fornitura nell'ambito dell'ordine di cui all'articolo 2, comma 5 per la fornitura degli autobus, o di fornitura separata con ordine distinto rispetto all'acquisto delle forniture di unità di autobus su cui sono installate, purché la stipula di tale atto sia effettuata entro i termini di cui all'articolo 2, comma 4, relativo alle risorse fino al 2021.
11. La copertura del costo per l'acquisto delle forniture contrattualizzate sia di autobus che di eventuali attrezzature e dotazioni, è garantita dalla regione anche tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, nel caso di copertura insufficiente del costo stesso con le risorse di finanziamento, attraverso il cofinanziamento.
12. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se sostenuta e non recuperabile.

Articolo 5 (Erogazioni)

1. Le risorse stanziare di cui all'articolo 1, comma 1, sono impegnate a favore delle singole regioni secondo le quote regionali di riparto per annualità riportate negli Allegati da 4 a 8.
2. Le risorse sono erogate alla singola regione nei limiti delle disponibilità di cui al comma 3, con le seguenti modalità:
 - a) erogazione, a titolo di anticipazione, del 40% delle risorse assegnate per le forniture di cui all'articolo 1, comma 3, oggetto degli ordini di cui all'articolo 2, comma 5, al resoconto della stipula dei medesimi;

- b) erogazione a saldo alla rendicontazione di utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) dopo il completamento degli autobus finanziati e degli autobus corredati con le attrezzature e dotazioni di cui all'articolo 4, comma 7.
- 3. L'erogazione di risorse con le modalità di cui al comma 2 non può superare le risorse disponibili nell'anno al momento dell'erogazione stessa.
- 4. Le disponibilità annua delle risorse è conformabile, nel rispetto dei saldi di bilancio, al fabbisogno regionale oggetto dei cronoprogrammi di spesa che le Regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dall'efficacia del presente decreto.
- 5. Le risorse per le forniture di cui all'articolo 1, comma 2, relativamente alle annualità fino al 2021 e, separatamente, alle annualità di ciascuno dei quattro trienni successivi, possono essere erogate, in alternativa alle modalità di cui al comma 2, fermo restando quanto al comma 3, in un'unica soluzione con istanza trasmessa al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
- 6. Le erogazioni sono effettuate su specifica istanza trasmessa dalla singola Regione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata da idonea rendicontazione nei termini di cui all'articolo 6.

Articolo 6

(Istanze, Rendicontazioni, Documentazione)

- 1. L'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), per le risorse relative alle annualità fino al 2021 e, separatamente, per le risorse relative a ciascuno dei quattro trienni successivi, è trasmessa entro sessanta giorni dai termini di cui all'articolo 2, comma 4, corredata da un prospetto con:
 - a) dati identificativi degli ordini di acquisto con le date relative alle procedure di aggiudicazione, cup e cig, di base e derivati;
 - b) dati identificativi del fornitore/costruttore;
 - c) dati identificativi delle imprese designate all'acquisto e che utilizzano le singole unità di autobus;
 - d) dati sulla consistenza delle forniture di autobus con evidenza delle caratteristiche, dotazioni, attrezzature ed equipaggiamenti;
 - e) dati del costo contrattuale ammissibile complessivo e per le singole e diverse forniture;
 - f) assegnazione delle risorse per annualità alle singole e diverse forniture e ammontare dell'eventuale cofinanziamento;
 - g) dati sui requisiti per le attrezzature e dotazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, per singole forniture di autobus, e attestazione regionale sui presupposti di cui al comma 6;
 - h) dati sui requisiti per le attrezzature e dotazioni di cui all'articolo 4, comma 7, con l'individuazione delle singole unità di autobus a cui sono destinati, e attestazione regionale, ove ricorrente, sui presupposti di cui al comma 6.

2. L'istanza per l'erogazione a saldo, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), delle risorse delle annualità fino al 2021 per le forniture finanziate con tali risorse, e, separatamente, per l'erogazione a saldo delle risorse delle annualità di ciascuno dei quattro trienni successivi per le forniture finanziate con le relative risorse, è trasmessa corredata dal prospetto ulteriormente aggiornato rispetto a quanto previsto al comma 3, con:
 - a) dati identificativi delle unità di autobus acquistati, con caratteristiche, classe e tipologia anche in funzione del servizio cui sono destinati, e consistenza delle forniture di cui all'articolo 4, comma 7;
 - b) dati di costo delle singole unità di autobus acquistate e delle forniture di cui all'articolo 4, comma 7;
 - c) estremi delle fatture con evidenza del costo ammissibile relativamente alle singole unità di autobus e alle attrezzature e dotazioni;
 - d) attestazione di completamento sia dell'unità di autobus finanziata che dell'avvenuta installazione delle forniture di cui all'articolo 4, comma 7 sulle unità di autobus interessate;
 - e) attestazione di osservanza dei vincoli di cui agli articoli 8 e 9 per le singole unità;
 - f) attestazione, per la singola unità di autobus, riguardante il pannello informativo di cui all'articolo 10.
3. L'istanza di cui al comma 2 relativa all'utilizzo di risorse delle annualità fino al 2021, contiene la rendicontazione di utilizzo delle risorse per l'eventuale acquisto di attrezzature e dotazioni di cui all'articolo 4, comma 7, da installare sugli autobus finanziati con le risorse di cui al decreto n. 345/2016 e rendicontati con l'istanza ai sensi del decreto n.579/2019 di modifica del predetto decreto, osservando i termini ivi stabiliti.
4. Entro novanta giorni dall'erogazione del saldo sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
 - a) copia delle quietanze di pagamento rilasciate dal fornitore relative alle fatture i cui estremi sono contenuti nell'istanza di cui all'articolo 5 comma 2, lettera b);
 - b) atti regionali di liquidazione e di pagamento delle risorse del finanziamento, riferibili comunque a fatture non oggetto di contribuzione e pagamenti con altre risorse;
 - c) dati essenziali dai documenti di circolazione con i relativi estremi per la messa in servizio e per l'utilizzo delle singole unità di autobus finanziate e delle unità di autobus su cui sono installate attrezzature ed equipaggiamenti di cui all'articolo 4, comma 7.
5. La documentazione ed i termini di cui ai comma precedenti sono osservati anche nel caso dell'unica istanza di cui all'articolo 5, comma 5.

Articolo 7
(Risorse non utilizzate _ Revoca)

1. Le risorse per l'acquisto delle sole forniture di autobus non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 2, comma 4, possono essere ancora utilizzate entro il termine di cui allo stesso comma 4 relativo al triennio successivo, in misura ridotta, con una decurtazione di un ammontare di un importo, corrispondente al 20% delle stesse, oggetto di revoca.
2. Le risorse rinvenienti da eventuali economie rilevate al completamento delle forniture sono revocate se non riutilizzate da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, con la stipula di specifico ordine, entro sei mesi dal completamento e messa in servizio delle forniture di autobus, per la medesima finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Le risorse delle annualità fino al 2021 rinvenienti dalle economie di cui al comma 2 per forniture di cui all'articolo 4, comma 7, sono revocate se non riutilizzate nei termini di cui al comma 2, per la medesima finalità, o in generale per la finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Le risorse non utilizzate di cui ai commi 1, 2 e 3 ed oggetto di revoca entro il termine previsto per la perenzione amministrativa ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, sono ripartite, in occasione dell'aggiornamento di riparto conseguente ad una ridefinizione di risorse nelle diverse annualità, oppure della ripartizione di risorse di un nuovo stanziamento, alle regioni che hanno utilizzato interamente e nei termini stabiliti, le risorse ad esse assegnate, ovvero completato e messo in servizio le singole forniture contrattualizzate.
5. Le risorse erogate sull'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), sono revocate a causa della mancata trasmissione di istanze successive di rendicontazione entro diciotto mesi dall'erogazione, per inadempimenti contrattuali da parte del fornitore nella prosecuzione della fornitura, comunicati dalla regione.
6. Le risorse complessivamente erogate sulle istanze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono revocate al superamento del termine di cui all'articolo 6, comma 4, in conseguenza alla mancata trasmissione della documentazione di cui al medesimo comma.
7. Le risorse revocate di cui ai comma 5 e 6, sono restituite allo Stato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio della procedura di revoca, mediante versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 8
(Vincolo di destinazione)

1. Gli autobus finanziati con le risorse di cui al presente decreto e gli autobus su cui sono state installate le attrezzature per PMR e le dotazioni per la security oggetto di finanziamento con risorse del presente decreto, sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale della regione beneficiaria, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita

tecnica, l'eventuale valore residuo contribuito da risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del presente decreto.

Articolo 9
(Vincolo di reversibilità)

1. Gli autobus finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, e autobus su cui sono installate attrezzature e dotazioni di cui all'articolo 4, comma 7, sono di proprietà della regione assegnataria delle risorse, o di soggetto da essa designato di cui all'articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore della regione stessa previo riscatto del valore residuo, e fermo restando il subentro dei nuovi affidatari sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 10
(Pubblicità)

1. L'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, è oggetto di pubblicità al pubblico tramite apposito pannello riportante, sotto al logo dello Stato italiano e, in successione, allo stemma con denominazione della regione assegnataria, l'espressione "*Finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*", apposto e mantenuto con le modalità scelte dal soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni unità di autobus sulle pareti esterne ai due lati.

Articolo 11
(Varie)

1. In conformità alla normativa vigente ed ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta con il contributo di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 12
(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alle regioni, della avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.

IL MINISTRO